

ADEMPIMENTI

Sospensione degli adempimenti: Intra ed esterometro entro il 30 giugno

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 62, D.L. 18/2020](#), pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per *“i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi gli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, **che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020**”*. Gli adempimenti sospesi ai sensi del citato comma 1, vanno effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni (comma 6).

Pertanto, **tutti gli adempimenti di natura tributaria** in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 **slittano al 30 giugno 2020**. Trattasi, ad esempio, **della dichiarazione annuale Iva 2020** (in scadenza il 30 aprile), **della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020** (esterometro relativo al trimestre gennaio-febbraio-marzo, in scadenza il 30 aprile) e **dei modelli riepilogativi Intrastat** (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio).

Con riguardo, invece, al settore dell’**energia elettrica** e del **gas naturale**, i soggetti tenuti alla **presentazione delle dichiarazioni annuali**, ai sensi degli **articoli 26, comma 13, 14, comma 8 e 53-bis, comma 3**, possono provvedere all’esecuzione dell’adempimento in questione **entro il 30 giugno 2020**; allo stesso modo, nel settore **dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke** i soggetti tenuti alla **presentazione della dichiarazione annuale**, ai sensi dell’**articolo 21, comma 8**, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione **entro il 30 giugno 2020** ([Nota n. 93676 RU del 18.03.2020](#)).

Con riferimento ai **modelli Intra**, la proroga ha trovato conferma con un **comunicato stampa del 20 marzo 2020** della Direzione delle Dogane, secondo **cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (Modelli Intra) di cui all’[articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993](#),

convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. Tale adempimento sospeso è effettuato **entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.**

La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni (**Intra-1 bis**) e degli acquisti intracomunitari di beni (**Intra-2 bis**), oltre a quelli dei servizi resi (**Intra-1 quater**) e ricevuti (**Intra-2 quater**) che ordinariamente devono essere presentati all'**Agenzia delle dogane**, esclusivamente in modalità telematica, **entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.**

Sempre in tema di Dogane e misure previste dal **D.L. 18/2020**, l'[articolo 92, comma 3](#) dispone che il **pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020**, effettuati secondo le modalità previste dagli [articoli 78 e 79 D.P.R. 43/1973](#) (TULD), siano **differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.**

Con **comunicato del 19 marzo 2020** l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che il beneficio è previsto per i **titolari dei "conti di debito"** tenuti da soggetti che gestiscono **servizi di trasporto merci e passeggeri**, con riferimento **sia alle risorse proprie tradizionali che ai connessi diritti doganali (articolo 34 del TULD).**

In base alle vigenti disposizioni unionali (**articolo 112, comma 3, del CDU**), l'**autorità doganale**, preso atto che il governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, **prevede il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati "conti di debito" e della non applicazione degli interessi di credito**; inoltre non è applicabile la **sanzione amministrativa** prevista per il **ritardato pagamento dei tributi.**

Per quanto riguarda, invece, l'**esterometro** si ricorda che l'[articolo 16 D.L. 124/2019](#) ha modificato l'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#): **a decorrere dall'anno 2020** i soggetti passivi Iva trasmettono **trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La **trasmissione telematica è effettuata** tenendo conto della **data del documento** per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l'operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la **data di registrazione dell'operazione** ai fini della liquidazione dell'Iva.

Da quest'anno le **scadenze** trimestrali per l'invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere diventano:

- **primo trimestre – 30 aprile 2020 (sospeso fino al 30 giugno 2020);**
- **secondo trimestre – 31 luglio 2020;**
- **terzo trimestre – 31 ottobre 2020;**

- quarto trimestre – 31 gennaio 2021.